



COMUNE DI PESARO

Sindaco

Direzione U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni

Ordinanza N° 403 del 08/04/2020

Oggetto: AGEVOLAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE DEVONO ACCEDERE IN ZTL PER CONSEGNE A DOMICILIO DI GENERI ALIMENTARI

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1»;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;

Visti i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute»;

- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che



“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”

- 11 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- 22 marzo 2020, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- 1° aprile 2020 in attuazione del DI 19/2020, è stato adottato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile.

Considerato che:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Pesaro, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- pervengono molte segnalazioni da parte di residenti all'interno della ZTL aventi difficoltà di deambulazione o comunque capacità di motorie ridotte, i quali lamentano le difficoltà di approvvigionamento di generi alimentari mediante consegna a domicilio del consumatore, in quanto molti operatori economici rifiutano il servizio per i costi relativi al permesso temporaneo di accesso in ZTL.

- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute di alcune categorie di persone e per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, di consentire fino al 30 aprile 2020, l'accesso gratuito agli operatori economici che debbano entrare in ZTL, per consegnare generi alimentari a domicilio alle persone residenti all'interno della ZTL. Detta misura consente l'approvvigionamento di generi di prima necessità da parte di persone non in grado di deambulare o con difficoltà motorie, le quali si vedono rifiutata la richiesta da parte degli operatori economici i quali lamentano i costi legati alla possibilità di accesso con un permesso temporaneo in ZTL.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone, soprattutto di quelle non in grado di deambulare e/o con grosse difficoltà motorie residenti all'interno della ZTL, e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento:

- la gratuità del permesso temporaneo di accesso in ZTL fino al 30 aprile 2020 ai seguenti operatori economici:

a) esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare;

b) attività di gastronomia, bar, ristorazione e simili (forno, pizzeria, ecc.)

unicamente per la consegna al domicilio del consumatore

Richiamati

- l'art. 50 commi 4 a 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, : *“Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.”* (comma 4) e *“ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”* (comma 5)

Visti

l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883

il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie

Dato atto che:

- il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa e trova applicazione fino al 30/04/2020, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;

- la situazione di contingibilità ed urgenza ed il contenuto generale del provvedimento consentano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di favorire l'approvvigionamento di generi di prima necessità da parte di persone non in grado di deambulare o con difficoltà motorie:

- la gratuità del permesso temporaneo di accesso in ZTL fino al 30 aprile 2020 ai seguenti operatori economici:



- a) esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare;
- b) attività di gastronomia , bar, ristorazione e simili (forno, pizzeria, ecc.)
unicamente per la consegna al domicilio del consumatore .

Gli operatori economici interessati dovranno comunque richiedere il permesso di transito recandosi al Comando di Polizia Locale o presentando l'istanza con modalità telematiche alle seguenti mail:

verbali.pm.@comune..pesaro.pu.it;

OPPURE ALLA PEC

Unione.piandelbrusco@emarche.it

precisando le proprie generalità, il numero di targa del mezzo utilizzato, il recapito telefonico e specificando nell'oggetto della comunicazione: " COVID19 CONSEGNA GENERI ALIMENTARI ZTL PESARO ".

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente fino al 03/04/2020;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

(Dott. Matteo Ricci)

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Il Sindaco

Ricci Matteo / ArubaPEC S.p.A.

Proposta numero: 440